Originale

Delibera n.17

COMUNE DI BENESTARE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Proposta di approvazione regolamento per il ravvedimento operoso.*

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 11,00 convocato come avvisi scritti in data 24.03.2017 prot. n. 1500 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Aloisi Maria Teresa, in seduta ordinaria, nella sala delle adunanze del Comune, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.ro D'ordine	**COGNOME E NOME**	QUALIFICA	**PRESENTE (si - no)**
1	**ROCCA ROSARIO**	Sindaco - Presidente	Si
2	**MANTEGNA DOMENICO**	Consigliere	Si
3	**MONTELEONE CAMILLO**	Consigliere	No
4	**NASTASI DANIELE**	Consigliere	Si
5	**VARACALLI GIUSEPPE**	Consigliere	Si
6	**PORTOLESI GIUSEPPE**	Consigliere	No
7	**ALOISI MARIA TERESA**	Consigliere	Si
8	**TRIMBOLI DOMENICO**	Consigliere	Si
9	**ROCCA VINCENZO**	Consigliere	Si
10	**CARBONE FRANCESCO**	Consigliere	No
11	**ZAPPIA GIUSEPPE**	Consigliere	No

Presenti n°: 7 ; **Assenti n°: 4 ;**

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Caterina Giroldini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che essendo presenti n. 6 consiglieri, su 10 Consiglieri assegnati al Comune e su 10 Consiglieri in carica, più il Sindaco , l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

per come in calce riportato,

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Durante la trattazione del presente punto dell'ordine del giorno sono presenti il Sindaco e n. 6 consiglieri. Assenti n. 4 (Consigliere di maggioranza Monteleone Camillo e Portolesi Giuseppe consiglieri di minoranza Carbone Francesco e Zappia Giuseppe) .

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Aloisi Maria Teresa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il "regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso" adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.

Dato atto:

- che la presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
- l'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D,Legs.vo n. 267/2000;

Richiamata la legge 23 12.2009, n. 191 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto legge 31.05.2010 n.78 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n.122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica;

Vista la legge 13 12.2010 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2011);

Visto il decreto legge n.98/2011 convertito con modificazioni nella legge n.111/2011 recante disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria;

Visto il decreto legge n.138/2011 convertito con modificazioni nella legge n.148/2011 recante ulteriori disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria;

Vista la legge 12.11.20011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Visto il decreto legge 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n.214,

Visto il decreto del Ministro dell'Interno "c.d. Milleproroghe" del 30.12.2016 n. 244, art. 5 comma 11, che ha differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2017 da parte degli enti locali;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del decreto legislativo n. 267/2000 dal Responsabile dell'U.O. Area Economico Finanziaria , parere per come riportato sul retro della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti acquisito in data 31.03.2017 al n. 1589 ed espresso ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

presenti: 7 ; votanti:7 ; favorevoli:7 ; astenuti: 0 – contrari:0 .

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente deliberato;

2. Di approvare il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso allegato al presente atto per frane parte integrante e sostanziale quale allegato 1);

3. Di dare atto che il regolamento segue l'iter della doppia pubblicazione ovvero ad esecutività della delibera il regolamento verrà pubblicato per ulteriori 15 giorni;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'area economico finanziaria per i provvedimenti consequenziali di sua competenza.

==========



COMUNE DI BENESTARE
89030 CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
C.F. 81000530808 – P.I. 00731330809

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

TITOLO II
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso
Art. 4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso
Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso
Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte
Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Norme finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuove un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2
Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

TITOLO II
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3
Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
   a. Imposta Municipale Propria (IMU,
   b. Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
   c. Tributo sui rifiuti (T.A.R.S.U., TARES. TARI),
   d. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.),
   e. Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,

2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4
Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente [1].

Art. 5
Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
   a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
   b. violazioni relative a parziali versamenti,
   c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
   a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
   b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

Art. 6
Misura delle sanzioni ridotte [2]

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
   - Ravvedimento sprint:
     - per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8

   - Ravvedimento breve:

---

[2] Verificare l'opportunità di prevedere tutte le casistiche elencate in questo articolo.

- per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

- Ravvedimento medio:
  - per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
- Ravvedimento lungo:
  - per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta [3];
- Ravvedimento entro due anni:
  - per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
- Ravvedimento oltre due anni:
  - per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
- Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:
  - l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

Art. 7

Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
   a. la somma omessa,
   b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6,
   c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

[3] In riferimento a questa fattispecie la normativa di riferimento considera in alternativa il termine per la presentazione della dichiarazione periodica. Come ha fatto notare IFEL nella propria nota del 19 gennaio 2015, la dichiarazione IMU e TASI (come pure per le altre entrate locali ndr), non può considerarsi dichiarazione periodica. Inoltre una diversa interpretazione porterebbe a situazioni incoerenti.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Bruno Chirchiglia

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Bruno Chirchiglia

IL PRESIDENTE
Maria Teresa Aloisi

Il Segretario Generale
Dr.ssa Caterina Giroldini

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni.

Data:

Il responsabile del Servizio
Attilio Caminiti

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il _____ e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° _____

Data: _____

Il Segretario Generale
Dr.ssa Caterina Giroldini

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000)

- Ai sensi dell'art. 134 comma 4;
  (perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 3;
  (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data _____

Il Segretario Generale
Dr.ssa Caterina Giroldini

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Generale
Dr.ssa Caterina Giroldini